

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso

Rep. N.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE E L'ASSOCIAZIONE

“VOLONTARI DI PONTE DI PIAVE”

Premesso:

- Che è stata costituita, ai sensi della legge 266/1991 l'Associazione di Volontariato “Volontari Ponte di Piave Onlus” di seguito nominata “**Volontari Ponte di Piave**”
- Che l'Associazione “**Volontari Ponte di Piave**”, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- Che si intende procedere ad una collaborazione tra il Comune di Ponte di Piave e l'Associazione “**Volontari Ponte di Piave**” per la realizzazione di progetti e servizi nell'ambito dell'istruzione scolastica ed educativa e dei beni comuni, tramite i soci volontari della predetta Associazione;
- Che tali prestazioni rese dai soci dell'Associazione “**Volontari Ponte di Piave**”, non sono da intendersi in ogni caso come sostitutive delle competenze e prerogative del Comune di Ponte di Piave;
- Che con deliberazione della Giunta comunale n. in data è stata approvata la presente convenzione;

Tutto ciò premesso

Si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

Finalità

Il Comune di Ponte di Piave e l'Associazione “**Volontari Ponte di Piave**” cooperano per la realizzazione, attraverso le prestazioni dei volontari aderenti all'Associazione, delle attività di cui al successivo art.2, nel rispetto della normativa vigente, (in particolare dell'art.7 della legge 266/1991) degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire, senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva delle prestazioni proprie del personale dipendente del Comune.

ART.2

Attività

L'Associazione “**Volontari Ponte di Piave**”, regolarmente costituita e dotata di un proprio Statuto, fornirà l'attività volontaria dei propri soci, che saranno impegnati nelle attività di seguito specificate:

- a) Vigilanza e/o accoglienza degli alunni delle scuole di Negrizia e Levada;

b) Assistenza per il trasporto dei bambini della scuola dell'infanzia.

I volontari potranno essere impegnati anche per:

c) Vigilanza e controllo, con cadenza periodica, degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado che utilizzano il trasporto scolastico;

d) Piccole manutenzioni all'interno dei plessi scolastici;

ART. 3

Svolgimento dei servizi

Le modalità di svolgimento delle attività di cui al precedente art.2 dovranno essere richieste e preventivamente concordate con i competenti Uffici del Comune, sentito l'Assessore di comparto, che si riservano di verificare e controllare la qualità e la quantità delle prestazioni effettuate dall'Associazione.

L'Associazione "**Volontari Ponte di Piave**" presenterà ai competenti uffici comunali una relazione annuale consuntiva sull'attività svolta entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

ART. 4

Privacy

L'Associazione "**Volontari Ponte di Piave**" dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/03.

Si obbliga inoltre:

1. A comunicare formalmente, contestualmente alla stipulazione del presente atto, il nominativo del soggetto Responsabile del Trattamento;
2. A rispettare la dignità e i diritti degli utenti, nonché a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute nell'ambito del servizio dalle persone che fruiscono delle prestazioni.

ART. 5

Garanzia

L'Associazione "**Volontari Ponte di Piave**" si impegna per la continuità degli interventi relativamente alle attività di cui all'art.2 lett. a) e b) della presente convenzione e relativamente alle attività di cui all'art. 2 lett. c) e d) per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione entro i limiti della disponibilità dei volontari.

ART. 6

Assicurazione

L'Associazione "**Volontari Ponte di Piave**" provvede a stipulare apposita polizza

assicurativa per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato di cui al già richiamato art.2, contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa essere causato in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni derivanti anche da sinistri, che dovessero verificarsi, anche in itinere, a causa dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

ART. 7

Rimborsi alle Associazioni

Il Comune di Ponte di Piave, per propria parte, riconosce all'Associazione "*Volontari Ponte di Piave*" un contributo, ai sensi dell'art.6 della Legge 266/1991, per gli oneri diretti derivanti dalla stipula della polizza assicurativa di cui al precedente art.6, e per eventuali spese sostenute a livello locale per la formazione dei volontari.

Per quanto riguarda l'entità del citato contributo esso verrà determinato annualmente, secondo la disponibilità economica, con provvedimento della Giunta Comunale sulla base del prospetto delle spese sostenute da parte dell'Associazione.

Le parti danno atto, su conforme dichiarazione del Presidente dell'Associazione "*Volontari Ponte di Piave*", che tale rimborso non è soggetto ad IVA, ai sensi dell'art.4 D.P.R. 22.10.1972 n. 633.

ART. 8

Garanzia di continuazione

L'Associazione "*Volontari Ponte di Piave*" si impegna ad assicurare un numero minimo di 6 iscritti e fornirà apposito elenco nominativo dei volontari ai competenti uffici del Comune, impegnandosi ad aggiornare tale elenco, dandone comunicazione allorché intervengano modifiche allo stesso.

A tal fine l'Associazione "*Volontari Ponte di Piave*" indica il Presidente quale responsabile operativo per propri volontari che, nell'espletamento degli interventi citati, saranno muniti di tesserino personale di riconoscimento rilasciato dall'Associazione.

L'Amministrazione comunale assicura ogni forma di collaborazione necessaria al fine di garantire un efficace espletamento dei servizi di cui all'art.2.

ART. 9

Locali ed attrezzature

La Sede dell'Associazione "*Volontari Ponte di Piave*" è situata in Piazza Saraievo 14/A presso il locale avuto in concessione gratuitamente dall'Amministrazione Comunale dove saranno inviate tutte le comunicazioni.

L'Associazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature o materiali inadeguati utilizzati dagli operatori.

ART. 10

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata biennale dal 25 settembre 2015 al 24 settembre 2017.

Tramite lettera raccomandata A.R. o PEC il Comune di Ponte di Piave ha facoltà di rescissione della presente convenzione in caso di accertamento di gravi o persistenti inadempienze da parte dell'Associazione "Volontari Ponte di Piave", tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art.2.

L'Associazione, a sua volta, potrà richiedere eventuali modifiche o aggiornamenti alla convenzione nonché la rescissione anticipata della stessa, qualora nella propria organizzazione si verificheranno situazioni tali da impedire oggettivamente la prosecuzione dell'espletamento dei servizi.

ART. 11

Norme finali

Per tutto quanto non previsto dalla predetta convenzione, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

La presente Convenzione verrà registrata, solo in caso d'uso ed in tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Treviso.